

1. Per la conclusione di tutti gli affari valgono le seguenti Condizioni generali di consegna e pagamento a meno che non vengano presi espressamente accordi diversi. Diverse condizioni di acquisto dell'acquirente non possono essere riconosciute.
2. Nel caso di ditte con cui la fabbrica fornitrice non abbia un regolare rapporto di affari, la ricezione di informazioni positive costituisce presupposto all'adempimento della transazione anche se questa è stata confermata senza riserve.
3. Tutte le offerte sono senza impegno. L'ordine è vincolante per la fabbrica fornitrice solo dopo conferma scritta di accettazione. Gli accordi presi per telefono - telegramma o tramite rappresentanti hanno valore legale solo se confermati per iscritto. Le offerte da scorte in magazzino sono da considerarsi valide salvo comunque esaurimento delle scorte.
4. Il conteggio dei costi viene eseguito in base ai prezzi e alle condizioni validi il giorno della consegna.
5. I costi per l'imballaggio esterno fra cui casse, contenitori, bancali e gabbie in legno sono a carico del destinatario.
6. La spedizione di tutte le merci avviene franco fabbrica ed è a carico e rischio dell'acquirente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni o perdite avvenute durante il trasporto.
7. Le comunicazioni riguardanti tempi di consegna che non sono state espressamente concordate non hanno valore di garanzia contrattuale.
8. I campioni e modelli inviati non vengono sostituiti dalla fabbrica fornitrice in caso di perdita, danno o rottura.
9. Gli utensili e gli stampi sono proprietà della fabbrica fornitrice anche se l'acquirente si è fatto carico in parte o del tutto delle spese di acquisto.
10. L'acquirente è responsabile del fatto che l'ordine inoltrato secondo le proprie disposizioni per forme, colori, dimensioni e pesi non vada a violare diritti di protezione di terzi e risponde per tutti i danni, spese ecc. che in tali casi derivano dell'eventuale lesione dei diritti di terzi.
11. Nel caso di un eventuale ritardo nella consegna sono esclusi diritti di risarcimento danni del committente. Il committente può recedere dall'ordine dopo che sia trascorso inutilmente un adeguato termine supplementare nella misura in cui la merce non sia stata già preparata.
12. Eventi di forza maggiore o di ordine tecnico che compromettono in modo sostanziale la produzione della fabbrica fornitrice le conferiscono il diritto di recedere dal contratto. Qualora simili inconvenienti di esercizio abbiano una durata prolungata la fabbrica fornitrice ha diritto a sbrigare immediatamente la consegna delle quantità parziali preparate secondo i rispettivi ordini. Non può essere riconosciuto l'obbligo di risarcimento per acquisti di ricopertura. In tali casi si escludono diritti di risarcimento danni del committente per ritardi di consegna. Sono considerati eventi simili anche sostanziali variazioni nelle relazioni monetarie.
13. I reclami vengono accolti solo se presentati entro e non oltre 14 giorni dalla ricezione della merce. La cessione della merce a terzi o l'invio della stessa su territorio doganale estero valgono come accettazione incondizionata della merce.
14. La fabbrica fornitrice resta proprietaria della merce fino al completo pagamento dei crediti che gli spettano sulla base del rapporto d'affari nella sua totalità, inclusi interessi e spese, fino alla piena riscossione delle cambiali e degli assegni consegnati a tale scopo. In caso di rivendita l'acquirente cede alla fabbrica fornitrice i crediti che gli spettano nei confronti di terzi in base alla rivendita a garanzia dei crediti menzionati di tale fabbrica. All'acquirente viene permesso fino a nuovo avviso di incassare i crediti risultanti dalla rivendita. La fabbrica fornitrice si impegna a svincolare a sua scelta i crediti ceduti nella misura in cui essi superino di oltre il 25% i crediti da garantire e si riferiscano a forniture completamente pagate. L'acquirente è tenuto a fornire in qualsiasi momento alla fabbrica fornitrice informazioni sui debitori e sull'ammontare dei crediti ceduti. La fabbrica fornitrice può comunicare la cessione a terzi debitori non appena il venditore sia in ritardo con i pagamenti. I diritti di terzi che interferiscano nei diritti della fabbrica fornitrice devono essere comunicati a quest'ultima immediatamente.
15. Le fatture, indipendentemente dal momento della ricezione della merce, devono essere pagate in Euro o:
 - entro 10 dalla data fattura in contanti, con detrazione di uno sconto del 2% o
 - entro 30 dalla data fattura in contanti, senza alcuna detrazione.Assegni, cambiali e accettazioni sono considerati alla stregua di un pagamento in contanti al momento della riscossione. Nel caso di superamento del termine di pagamento di 30 giorni vengono conteggiati interessi di mora o spese di sconto a partire dal 31° giorno, superiori del 2% rispetto al tasso di sconto della Deutsche Bundesbank. I pagamenti parziali e gli anticipi effettuati senza accordi specifici vengono sempre conteggiati con gli importi delle fatture più vecchie ancora scoperti.
16. In caso di diversità delle unità di confezionamento (quantità) valgono le nostre indicazioni del listino prezzi valido nel rispettivo momento.
17. Il ritardo nel pagamento e altre violazioni del contratto autorizzano la fabbrica fornitrice, una volta trascorso un adeguato termine supplementare, di recedere dal contratto o di richiedere il risarcimento dei danni per mancato adempimento. La fabbrica fornitrice è inoltre autorizzata in caso di ritardo nel pagamento ad esercitare, con relativo preavviso, il diritto di ritenzione per tutte le forniture non ancora effettuate o a richiedere anticipi.
18. Il luogo di adempimento per forniture e pagamenti è la sede del fornitore. Il foro competente è il tribunale del fornitore competente per territorio e per materia.
19. Per tutti i rapporti di diritto posti in essere da contratto di acquisto trova applicazione solamente il diritto tedesco.
20. I nostri prezzi per il materiale di imballaggio non comprendono nessun tipo di costi di smaltimento o diritti per la partecipazione ad un sistema duale. L'acquirente si impegna a concludere egli stesso accordi corrispondenti con una ditta riconosciuta di smaltimento di imballaggi.